



RELAZIONE DI SINTESI DELLE RISPOSTE

AI QUESTIONARI SULLE PRASSI APPLICATIVE DELLA LEGGE 149/01 ANNO 2009

Procedimenti de potestate

QUESITO 1

Nei procedimenti *de potestate* viene nominato un curatore / l'avvocato del minore / nessuno?

21 Tribunali su 25 hanno risposto che nei procedimenti *de potestate* viene nominato un curatore; Bologna e Cagliari precisano fin da subito che tale nomina avviene solo in caso di conflitto di interessi, Catanzaro precisa che avviene solo con il provvedimento che dichiara la decadenza dalla potestà di entrambi i genitori, Venezia precisa che “qualche volta viene nominato un curatore speciale”.

Solo presso il TM di Salerno e di Trieste viene nominato un avvocato del minore; Salerno precisa però che un solo G.D. nomina un curatore per permettere la nomina di un avvocato, che chiederà l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

A Bolzano e Palermo non viene nominato nessuno.

QUESITO 2

Chi procede alla nomina? Il P.M. / il Collegio / il Presidente /il Giudice Delegato.

17 Tribunali hanno risposto che la nomina del curatore è fatta dal collegio.

A Bologna, L'Aquila, Potenza e Venezia la nomina è fatta dal Presidente; Bologna precisa che ciò avviene in applicazione degli artt. 78 e ss. C.p.c.

Solo presso il TM di Taranto la nomina è fatta dal Giudice delegato. Potenza ha indicato entrambe le opzioni G.D. e Presidente.

Reggio Calabria non risponde, pur avendo risposto al quesito 1.

Per Bolzano e Palermo non c'è risposta perché non viene nominato nessuno.

QUESITO 3

La nomina avviene d'ufficio / su istanza del P.M.?

Prevale la prassi di nominare il curatore su istanza del PM (16 Tribunali; Bolzano e Palermo non nominano nessuno cfr. quesito 1) rispetto alla nomina d'Ufficio (9 Tribunali); Trieste precisa che l'istanza può provenire anche da altri soggetti legittimati ex art. 336 c.c. Per Trento e Genova sono indicate entrambe le risposte.

Il TM di Palermo precisa che non viene nominato nessuno perché il PM non richiede mai la nomina ed il TM non ritiene di provvedervi d'Ufficio.

QUESITO 4

Il curatore o l'avvocato del minore si nomina sempre / solo in caso di conflitto di interessi?

La stragrande maggioranza dei TM, 20 in tutto (esclusi solo Bolzano e Palermo dove nei procedimenti *de potestate* non viene nominato né un curatore né un avvocato), ha risposto che la nomina di curatore/avvocato avviene **solo in caso di conflitto di interessi**. Potenza sembra essere l'unico TM dove il curatore viene nominato sempre (indica, infatti, coerentemente **sempre e il conflitto si considera *in re ipsa***), mentre Brescia e Trento che rispondono che la nomina avviene **sempre**, aggiungono poi che **il conflitto va accertato**.

QUESITO 5

Il conflitto va accertato / si considera *in re ipsa*?

Il conflitto per tutti i TM che hanno risposto (esclusi Ancona, Napoli, Potenza, Salerno e Sassari che lo considerano *in re ipsa*) va accertato. Si segnala che i TM di Ancona, Salerno e Sassari ancorché abbiano risposto che la nomina avviene solo in caso di conflitto di interessi, considerano però il conflitto *in re ipsa*. Napoli considera il conflitto *in re ipsa* se non c'è un genitore tutelante. Venezia, pur avendo risposto che il curatore si nomina in caso di conflitto, non risponde se va accertato o si considera *in re ipsa*.

Palermo e Bolzano non rispondono al quesito.

QUESITO 6

Esiste un elenco / albo di avvocati / curatori del minore o non esiste?

La maggior parte dei TM non ha risposto se esista un elenco o un albo. Bologna, L'Aquila, Milano, Potenza, Reggio Calabria, Torino, Trento e Venezia hanno specificato che quello che esiste è un elenco.

La domanda se l'elenco sia di avvocati/curatori è posta probabilmente in modo non chiaro: solo i TM di Ancona, Catania, L'Aquila, Potenza, Torino hanno risposto che l'elenco è di avvocati/curatori (elenco di avvocati che hanno fatto domanda e sono in possesso dei requisiti per essere curatori del minore). Solo Bari ha risposto che è di curatori, gli altri hanno risposto che è di avvocati.

A Cagliari (dove viene utilizzato solo quello trasmesso dal COA di Oristano), Caltanissetta, Firenze, Genova, Lecce Taranto e Napoli non esiste elenco di alcun genere.

Palermo e Bolzano non rispondono al quesito.

QUESITO 7

L'elenco è fornito dal Consiglio dell'Ordine o è informale? È unico per i genitori e il minore?

L'elenco è fornito dal Consiglio dell'Ordine per la maggior parte dei TM (12), con la precisazione che per il TM di Brescia l'elenco è solo quello fornito dal COA di Bergamo. E' informale per Bologna, Catania, Catanzaro, Salerno, Taranto. Solo per Catania, Reggio Calabria, Torino, Trieste e Venezia (dove esiste solo per le procedure di adottabilità) l'elenco è distinto fra avvocati/curatori del minore e avvocati dei genitori.

Palermo e Bolzano non rispondono al quesito.

QUESITO 8

I genitori ricevono l'avviso di facoltà / necessità di nominare un difensore? Oppure viene loro nominato un difensore d'Ufficio?

Nei procedimenti *de potestate* è ritenuta non obbligatoria la difesa tecnica per i genitori in ben 16 TM: Ancona, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Firenze, L'Aquila, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Taranto, Trieste, Venezia. Solo per i TM di Bari, Brescia, Catania, Genova, Milano, Torino, Palermo i genitori hanno l'obbligo di nominare un difensore (Catanzaro ha indicato entrambe le scelte facoltà-necessità). Per Bologna, tuttavia, la nomina è necessaria per essere considerati parte costituita. Napoli e Trento non hanno risposto alla domanda.

E' tuttavia possibile che, nonostante l'avviso ai genitori si limiti a segnalare la facoltà di nominare un difensore, ciò non significhi che la difesa tecnica nei procedimenti *de potestate* non sia comunque necessaria per formulare istanze e proporre domande.

QUESITO 9

Il curatore può: nominare un avvocato? Nominare se stesso avvocato del minore? Essere ascoltato personalmente / solo se costituito in giudizio

Partecipare alle udienze personalmente / solo se costituito in giudizio

Depositare memorie personalmente / solo se costituito in giudizio

Formulare domande personalmente / solo se costituito in giudizio

La stragrande maggioranza dei Tribunali intervistati (Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trieste, Venezia) ha risposto che **il curatore può nominare se stesso avvocato**. Per il TM di Ancona e Lecce il curatore può nominare un avvocato, ma non se stesso, solo per il TM di Brescia non può nominare un avvocato (neanche se stesso).

Può essere ascoltato personalmente anche se non costituito per tutti i TM, ad eccezione di Milano e Napoli dove è necessaria la previa costituzione.

Può partecipare alle udienze personalmente per tutti i TM, tranne Bologna, Caltanissetta, Milano, Napoli, Taranto e Torino dove è necessaria la costituzione.

In ordine al deposito di memorie e alla formulazione di domande, la risposta è più variegata:

per dieci TM (Ancona, Brescia, Catania, Catanzaro, Firenze, L'Aquila, Lecce, Reggio Calabria, Salerno e Sassari) può depositare memorie personalmente; per gli altri tredici che hanno risposto (sempre escluso quello di Bolzano) solo se costituito (e così per Bari, Bologna, Caltanissetta, Genova, Milano, Cagliari e Napoli, Potenza, Taranto, Torino, Trento, Trieste e Venezia);

all'incirca nello stesso modo (ad eccezione di Ancona dove parrebbe che per formulare domande il curatore debba essere costituito e Genova dove può formulare domande personalmente) i TM intervistati hanno risposto al quesito se il curatore può fare domande personalmente o solo se costituito.

Bolzano e Palermo non rispondono al quesito 9.

QUESITO 10

Il curatore / avvocato del minore può autonomamente:

Sentire il minore?

Sentire i genitori? Se sì, personalmente / alla presenza dei legali

Sentire direttamente i servizi sociali? Assumere liberamente informazioni presso la scuola, la comunità, il terapeuta, parenti e/o affetti significativi, eventuali affidatari?

Tutti i TM intervistati (sempre eccettuato Bolzano e Palermo) hanno risposto che il curatore può sentire personalmente il minore, tranne Sassari e Bologna che ha precisato che non è mai capitato e che, nel caso, prima di procedere, il Presidente

ritiene che sia necessaria l'autorizzazione del TM. Genova non ha risposto alla domanda.

Sull'ascolto dei genitori e sulle modalità dello stesso vi è minore uniformità di risposta: secondo i TM di Ancona, Bari, Bologna (con la stessa precisazione fatta per l'ascolto del minore), Brescia, Lecce, Napoli, Salerno, Sassari e Torino, il curatore non può ascoltare i genitori del minore. I TM di Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, L'Aquila, Milano, Potenza, Reggio Calabria, Taranto, Trieste hanno risposto che il curatore può sentire i genitori. Di questi, Catania, Catanzaro, Firenze, Potenza e Taranto ritengono che possa ascoltarli personalmente, mentre Cagliari, L'Aquila, Milano ritengono che possa farlo alla presenza dei legali degli stessi. Caltanissetta e Reggio Calabria non hanno specificato se può sentirli con o senza la presenza dei legali. Bolzano, Genova, Palermo, Venezia e Trento non hanno risposto al quesito.

Per tutti i TM che hanno risposto, tranne Bari, Sassari e Salerno (dove le risposte non sono univoche a causa di prassi differenziate fra singoli Giudici), il curatore può sentire i Servizi Sociali (Genova, Palermo e Bolzano non hanno risposto)

La risposta è anche sostanzialmente univoca sull'assunzione di informazioni presso terzi (scuola, comunità, terapeuta, parenti, affidatari). La stragrande maggioranza dei TM che hanno risposto ha barrato tutte le caselle. Caltanissetta, Bolzano e Palermo non hanno risposto.

Bari ha precisato che il curatore *“può fare solo ciò che avrebbe potuto fare il genitore esercente la potestà, ma nei limiti dell'esigenza di assistenza legale del minore”*.

Bologna ha precisato *“di fatto non avviene mai, ma se fosse, non vi sono elementi ostativi”*.

Milano (che ha barrato tutte le caselle) ha precisato che “la prassi è attualmente discussa in sede di riunioni dell'osservatorio sulla giustizia civile e la procura presso il TM ha espresso qualche perplessità”.

Solo Ancona ha segnalato che il curatore non può assumere informazioni presso il terapeuta, solo Torino che non può assumere informazioni presso parenti e affetti.

Per Taranto può assumere informazioni solo dalla scuola e per Sassari (coerentemente all'impossibilità ad assumere informazioni presso i Servizi) il curatore può assumere informazioni solo presso i parenti e gli affidatari.

Venezia che ha barrato solo la casella relativa alla possibilità di sentire i servizi.

Palermo e Bolzano non rispondono al quesito.

Vi è da precisare, tuttavia, che si tratta di quesiti completamente nuovi su questioni che i Tribunali per i Minorenni stanno cominciando ad affrontare ora, è possibile pertanto che vi siano orientamenti diversi all'interno dello stesso Tribunale.

QUESITO 11

Quali altri adempimenti può compiere il curatore / avvocato del minore?

Il quesito sugli ulteriori adempimenti che il curatore può svolgere è stato probabilmente incompreso e ha collezionato il più cospicuo numero di non risposte.

I TM di Ancona, Brescia, Caltanissetta, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Trento, Trieste e Venezia (oltre a Bolzano e Palermo) non hanno risposto.

Bologna ha risposto che non risultano ulteriori adempimenti; per Catania *“ogni atto utile ai fini dell'istruttoria e della decisione”*; per Cagliari *“la rituale costituzione in giudizio”*; per L'Aquila può chiedere di essere nominato, ovvero che venga nominato un curatore nel procedimento penale in cui il proprio rappresentato sia vittima e partecipare alla formazione del progetto con il Servizio Sociale; per Sassari può *“presentare memorie e istanze”* (risposta già data al quesito n.9); per Torino può nominare il CTP; per Potenza *“svolge normale attività difensiva”*.

Il TM di Bari dà una risposta molto articolata, che in parte riprende la risposta al quesito n.9 quando afferma che il curatore deve costituirsi in giudizio anche personalmente se avvocato, ovvero nominare altro difensore, specificando che in caso di nomina di diverso difensore il curatore ha il dovere di collaborare alla difesa attraverso tutte le iniziative che avrebbe potuto assumere l'esercente la potestà e incontrando i medesimi limiti nell'acquisizione delle informazioni e nell'accesso agli atti che incontrerebbe la parte, non disponendo, secondo la lettera della legge di poteri particolari, ed essendo stato nominato solo per assicurare l'assistenza legale al minore che altrimenti, essendo in conflitto di interessi con gli esercenti la potestà su di lui, ne rimarrebbe privo. Specifica che non è un ausiliario del Giudice.

Procedimenti di adottabilità

QUESITO 1

Nei procedimenti di adottabilità viene nominato al minore un tutore / un curatore / un avvocato?

In 12 Tribunali viene nominato un tutore e nella stragrande maggioranza (21 TM) un Curatore speciale del minore. Le due figure coesistono in 9 tribunali.

Per i TM di Bari, Brescia, Catanzaro, Firenze, Lecce, Sassari, Venezia e Palermo al minore viene nominato solo un curatore. Il TM di Palermo specifica che nella grande maggioranza dei casi il tutore non viene invece nominato. Per Reggio Calabria viene nominato un curatore nei casi in cui non viene sospesa la potestà.

Il TM di Bologna ha risposto che al minore viene nominato esclusivamente un tutore. Così a Reggio Calabria sempre in caso di sospensione (diversamente, vedi sopra).

All'Aquila e Salerno si nomina un curatore e un avvocato e così a Trieste dove però si tendono a concentrare in un'unica figura la rappresentanza sostanziale e processuale nominando come curatore un avvocato.

A Bolzano, Cagliari, Catania, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Taranto e Torino viene nominato un tutore e un curatore, così a Lecce dove viene nominato un tutore provvisorio all'atto della sospensione della potestà genitoriale.

A Milano si nomina solo un curatore, ma si segnala sul punto *“l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale fra TM e Corte d'appello in attesa della pronuncia della Cassazione”*.

A Trento si nomina Tutore un rappresentante dei Servizi che poi nomina l'avvocato del minore.

Ad Ancona si nomina un avvocato.

Genova fornisce la seguente risposta *“viene nominato un curatore che è anche avvocato, nominandolo contestualmente d'Ufficio avvocato del minore. Nel caso in cui entrambi i genitori siano dichiarati sospesi o decaduti dalla potestà viene invece nominato un tutore avvocato, nominandolo contestualmente avvocato del minore”*.

A Caltanissetta si nomina un tutore e un avvocato.

QUESITO 2

Se è stato nominato il tutore, si può procedere anche alla nomina del curatore?

Quanto alla **possibilità di nominare il curatore ove sia già stato nominato il tutore**, le risposte dei TM li vedono divisi a metà: hanno risposto negativamente i tribunali di Ancona, Bari, Bologna, L'Aquila, Reggio Calabria, Trieste e Venezia.

Diversamente ammettono che possa nominarsi il curatore, nonostante la nomina del

tutore, i tribunali di Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Palermo, Potenza, Salerno, Sassari, Taranto e Torino; a questi si aggiungono i TM di Napoli e Trento ove il curatore è nominato nei casi in cui il tutore non provveda alla nomina del difensore del minore. Il TM di Milano allo stato si limita alla nomina del curatore, non nominando alcun tutore in attesa della sentenza della Cassazione sul punto. Genova fa riferimento alla risposta n.1.

QUESITO 3

Rapporti fra tutore e curatore:

il tutore dà le direttive al curatore / le due figure hanno autonomia decisionale / le due figure collaborano / il tutore si occupa dei profili patrimoniali, il curatore delle questioni personali / il tutore si occupa della rappresentanza generale, il curatore solo del procedimento di adottabilità.

Quanto ai **rapporti fra tutore e curatore**, tutti i tribunali che ammettono la coesistenza di tali figure (ad eccezione di quello di Salerno) ritengono altresì che il tutore si occupi della rappresentanza generale del minore, mentre il curatore lo rappresenti solo nel procedimento di adottabilità; circa metà di tali tribunali aggiunge che il tutore e il curatore speciale hanno autonomia decisionale e che le due figure collaborano; **nessuno** dei tribunali interpellati ritiene che il tutore dia direttive al curatore, né che il tutore si occupi dei soli aspetti patrimoniali, lasciando al curatore le questioni “personali”.

Pare **interessante l’esperienza del TM di Trieste**, ove viene nominato tutore un avvocato al fine di concentrare le figure di rappresentanza sostanziale e processuale del minore in un’unica persona.

Genova coerentemente a quanto risposto al quesito n.1 specifica che curatore e tutore non coesistono.

Venezia non risponde al quesito.

QUESITI 4 e 4bis

Il curatore del minore può / deve nominare un avvocato? Se sì, può nominare se stesso avvocato del minore ex art. 86 c.p.c.? e il tutore?

Presso nove dei ventidue TM che hanno risposto la nomina del difensore è una **facoltà per il curatore del minore** ed in tutti i casi, salvo uno (il TM di Ancona), è possibile che egli nomini sé stesso come difensore del minore ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.; presso undici TM la nomina del difensore del minore è un **obbligo** per il curatore ed egli può sempre nominare sé stesso difensore del minore. Il TM di Brescia nomina **sempre** il curatore nella persona di un avvocato affinché svolga la funzione di avvocato del minore ed analogamente avviene presso il TM di Trieste dove, come già rilevato, le funzioni di tutore, curatore e avvocato del minore sono svolte dalla stessa persona.

Per quanto concerne la **nomina del difensore del minore da parte del tutore**, essa è una **facoltà** presso la maggioranza dei tribunali, un **obbligo** presso sei di essi; in undici tribunali inoltre è escluso che il tutore possa nominare se stesso avvocato del minore ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., mentre negli altri casi tale possibilità è ammessa. Presso il TM di Brescia, poiché viene sempre nominato un curatore-avvocato, il tutore **non** può mai nominare il difensore del minore.

QUESITO 5

Qual è il rimedio se il curatore / tutore non concorda con l'avvocato sull'interesse del minore?

Il difensore rinuncia al mandato

Il curatore/tutore revoca il mandato al difensore

Il curatore/tutore chiede l'intervento del giudice

Il difensore chiede l'intervento del giudice

Alla domanda sul rimedio in caso di **dissenso tra il tutore o il curatore e il difensore del minore** dieci tribunali rispondono che il mandante (curatore/tutore) revoca il mandato al difensore del minore; presso i TM di Catanzaro, Firenze e Napoli il difensore che rinuncia al mandato; tre tribunali ritengono valide entrambe le risposte (rinuncia al mandato e revoca dello stesso). Solo presso tre tribunali, a fronte del dissenso, è richiesto l'intervento del giudice ed in particolare all'Aquila e Caltanissetta viene richiesto dal curatore/tutore; a Bologna dal difensore del minore; il TM di Sassari, pur senza specificare da chi può essere richiesto l'intervento, precisa che la soluzione del problema è demandata al Collegio previo parere del PM. A Palermo, Genova e Trieste il problema non si pone.

QUESITI 6 E 6 bis

Il rappresentante del minore è avvisato dell'audizione del minore in giudizio?

Può parteciparvi? Previa autorizzazione del giudice? Solo se costituito in giudizio?

Quanto all'**audizione del minore**, dai questionari emerge che **nella maggioranza dei tribunali** (23 su 25 che hanno risposto) **il rappresentante del minore è avvisato dell'audizione del minore**; ciò non accade presso i TM di Bolzano e di Palermo, mentre presso il tribunale di Sassari il rappresentante viene avvisato solo se ricopre il ruolo di curatore speciale.

Il rappresentante del minore **può altresì partecipare** all'audizione, perlopiù senza condizione (al TM di Napoli con modalità protette); presso i TM di Bari, Cagliari, Catanzaro, Catania, Firenze, Lecce e Potenza vi partecipa previa autorizzazione del giudice, mentre presso i tribunali di Taranto e Caltanissetta vi partecipa solo il difensore del minore, se costituito in giudizio. Cagliari precisa che non vi è casistica.

La partecipazione del rappresentante del minore all'audizione del minore in giudizio è

esclusa presso il TM di Bologna (ove il rappresentante è comunque informato dell'audizione nel rispetto del diritto personalissimo ad essere informato sul procedimento) e presso il TM di Trieste, ove il minore è ascoltato senza la presenza delle parti.

QUESITI 8 E 9

Il rappresentante del minore è avvisato dell'audizione degli altri soggetti in giudizio (genitori, servizi ecc.)? Può parteciparvi? Previa autorizzazione del giudice? Solo se costituito in giudizio?

Ad eccezione di Taranto, tutti i Tribunali hanno risposto che il rappresentante del minore può partecipare all'audizione degli altri soggetti coinvolti nel procedimento (genitori, servizi ecc). Quasi sempre è avvisato e per Bari, Ancona Catania, Catanzaro, Firenze, Genova e Lecce è necessaria l'autorizzazione del Giudice per partecipare all'udienza. Palermo specifica che può partecipare solo all'audizione dei parenti e dei genitori. Per Cagliari, Napoli e Torino deve essere costituito in giudizio.

QUESITO 10

Il rappresentante del minore può nominare un consulente tecnico di parte? Solo se costituito in giudizio?

Non vi è dubbio sul fatto che il rappresentante del minore possa nominare un consulente tecnico di parte (risposta unanime) e 11 tribunali ritengono indispensabile per la nomina la formale costituzione in giudizio.

QUESITO 11

Il rappresentante del minore può autonomamente:

Sentire il minore?

Sentire i genitori? Se sì, personalmente / alla presenza dei legali

Sentire direttamente i servizi sociali? Assumere liberamente informazioni presso la scuola, la comunità, il terapeuta, parenti e/o affetti significativi, eventuali affidatari?

Il rappresentante del minore può:

- a) sentire il minore: sempre (tranne Salerno, Bolzano e Sassari). Genova non risponde.
- b) sentire i genitori: netta divisione (13 favorevoli, 7 contrari e Bologna in dubbio). Per Cagliari Catanzaro e Milano può farlo alla presenza dei difensori, Caltanissetta e Catania specificano che può sentirli personalmente. Genova e Palermo non rispondono.
- c) Sentire direttamente i Servizi: maggioranza favorevole (17 sì, 5 no e 1 dubbio), Genova non risponde.

- d) Assumere liberamente informazioni: 14 favorevoli su tutti, 2 contrari e i restanti con distinguo per il terapeuta, affidatari, parenti e affetti. Bologna precisa che dovrebbe esserci previa autorizzazione del Giudice e Milano che il tema è oggetto di discussione.

QUESITO 12

Come viene notificata la sentenza?

Alla parte personalmente / al difensore costituito / a entrambi

Solo dispositivo / per esteso

A cura della cancelleria / a cura di parte

A mezzo fax / a mezzo ufficiale giudiziario

La sentenza di adottabilità viene notificata:

- a) Alla parte personalmente in 5 tribunali
- b) Al difensore costituito in 12 tribunali (Bolzano, Catania, Genova, L'Aquila, Salerno, Sassari, Taranto, Venezia e Lecce effettuano entrambe le notifiche. Torino specifica che vengono effettuate entrambe le notifiche se il difensore nominato non si è costituito in giudizio).
- c) La notifica avviene unanimemente per esteso e a cura della cancelleria; quasi ovunque a mezzo ufficiale giudiziario. A Firenze e Trieste parrebbe solo a mezzo fax.

QUESITO 13

Può essere effettuata la notifica alle parti ex art. 143 c.p.c.?

Vi è unanimità anche sulla possibilità di notifiche ex art. 143 c.p.c.

OSSERVATORIO PERMANENTE U.N.C.M. SULLE PRASSI L. 149/01

Grazia Cesaro – Benedetta Colombo - Laura Dutto - Laura Landi - Rita Perchiazzi